

ISPRA


Seminario informativo IED

*La Direttiva IED: stato di aggiornamento
dell'inquadramento normativo*


Ing. Antonio Domenico Milillo PhD

Fonti normative della disciplina IPPC

Direttiva comunitaria 96/61/CE (IPPC)



Ricodificata 2008/01/CE




rifusa nella
direttiva 2010/75/UE (IED)




???


D.Lgs. 372/99 (primo recepimento)



D.Lgs. 59/05 (integrale recepimento)



D.Lgs. 152/06, modificato dai D.Lgs. 4/08 e 128/2010
(integrazione nel testo unico ambientale)



D.Lgs. 46/2014 (recepimento direttiva IED)

Finalità specifiche della disciplina IPPC (D.Lgs. 152/06)

prevenire e ridurre, con ottica integrata, l'inquinamento industriale (art. 4, c. 4, lett. c)



comunque, a prescindere dall'effetto delle emissioni sulla qualità dell'ambiente e fermi restando altri obblighi, il gestore deve fare quanto può per limitare l'inquinamento (art. 6, c. 16)



La discrezionalità tecnica dell'autorità competente deve essere orientata a chiedere al gestore la massima efficienza ambientale dei processi



procedure autorizzative che garantiscano: valutazioni integrate delle prestazioni ambientali, applicazione delle **migliori tecniche disponibili**, miglioramento continuo, partecipazione del pubblico
(artt 29ter,-quater,-sexies,-octies)

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

A meno di incompatibilità con norme di qualità ambientale, le condizioni dell'autorizzazione IPPC non possono obbligare all'uso di una tecnica o una tecnologia specifica, ma in ogni caso

si basano sulle MTD

individuate applicando criteri di prevenzione, efficacia e protezione integrata dell'ambiente tenendo conto delle migliori tecniche poste a riferimento (**BAT**) e valutando: (art.29-bis, D.Lgs. 152/06)

- analisi di sostenibilità a livello di settore
- scambio di informazioni tecnologiche
- caratteristiche tecniche dell'impianto
- ubicazione geografica
- condizioni locali dell'ambiente

Le tecniche (impiantistiche, gestionali, di controllo) ambientalmente più valide tra quelle economicamente sostenibili a livello di settore e tecnicamente fattibili (Art. 5, comma 1, lettera l-ter) del D.lgs. 152/06)

Informazioni da sviluppare settore per settore

Dati da valutare caso per caso in base alle informazioni di contesto

Perchè «sostenibile a livello di settore»

L'aspetto economico delle migliori tecniche disponibili è un aspetto chiave




Chiedere ad un settore industriale prestazioni non generalmente sostenibili dal punto di vista economico comporta aumento dei prezzi, spostamento delle produzioni in paesi non regolamentati, *dumping ambientale*

Strumenti UE per il raggiungimento delle finalità IPPC

- Scambio informazioni tecniche a livello comunitario sulle migliori tecniche da porre a riferimento (**BREF**) eippcb.jrc.es
- Scambio informazioni su stato applicazione va.mase.gov.it
ec.europa.eu/environment
- Inventario emissioni principali impianti (**INES - PRTR**) www.eper.sinanet.apat.it
prtr.ec.europa.eu

- ▶ **Procedure autorizzative**, per 51.528 impianti, che garantiscono valutazioni integrate di prestazioni ambientali, applicazione migliori tecniche disponibili (di impianto, di gestione, di controllo), miglioramento continuo, partecipazione pubblico (**AIA**)



dati 2013

I documenti di Riferimento sulle BAT (BREF)

- A livello comunitario lo scambio di informazioni è programmato nell'ambito di un «forum» presieduto dalla DG Ambiente della Commissione UE a cui partecipano Stati Membri, associazioni industriali e ONG (art. 13 direttiva 2010/75/UE)
- Gli approfondimenti tecnici sono condotti settore per settore negli uffici di Siviglia della DG Ricerca della Commissione UE (www.eippcb.jrc.es) attraverso gruppi di lavoro cui partecipano rappresentanti di Stati membri, Associazioni e ONG.
- Il MASE, con il supporto di ISPRA, cura che il contributo dell'Italia avvenga previa definizione di una posizione nazionale definita nel confronto con Regioni e associazioni industriali interessate.
- I lavori di ogni settore si concretizzano in un documento denominato *BAT Reference document* (BREF) che il «forum» invia ad un Comitato (art. 75 della direttiva 2010/75/UE) per la valutazione politica degli effetti delle relative conclusioni (conclusioni sulle BAT).

Ricadute del «processo di Siviglia» dopo la direttiva IED

- Le autorizzazioni devono tenere espressamente conto di ogni documento di riferimento BREF pertinente alle attività svolte.
- Entro 4 anni dalla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT (BATC) relative all'attività principale, l'autorizzazione deve essere aggiornata e l'aggiornamento applicato
- In tali aggiornamenti, tra l'altro, i valori limite di emissione (VLE) devono generalmente collocarsi all'interno delle forchette di prestazioni emissive indicate nelle conclusioni sulle BAT (BAT-AEL), salvo motivate deroghe

I BAT-AEL

Nei documenti di riferimento comunitari oltre a descrivere le tecniche di riferimento (BAT) si indicano i campi di variazione delle corrispondenti prestazioni in termini di livelli emissivi per ciascun inquinante (BAT-AEL)



Non è detto che esista una soluzione tecnica che garantisca tutti i valori più bassi dei BAT-AEL per ciascun inquinante

Non è neppure detto che sia possibile raggiungere uno specifico valore di quelli più bassi dei BAT-AEL con tecniche «disponibili» nel caso specifico

Bilancio dell'applicazione della disciplina IPPC (SWD-2020-181)

L'approccio IPPC (introdotto nel 1996 e fatto proprio dalla IED):

- ↑ si è mostrato efficace a garantire procedure autorizzative chiare per i principali impianti produttivi, partecipazione del pubblico, accesso alla giustizia, controlli regolari
- ↑ ha garantito l'applicazione delle BAT e la riduzione degli effetti ambientali delle produzioni (in particolare per le emissioni in atmosfera)
- ↓ non ha avuto applicazione omogenea
- ↓ ha margini di miglioramento per aspetti che le nuove politiche comunitarie stanno ponendo in risalto (come l'uso efficiente delle risorse o i temi sanitari) e ciò può giustificare un intervento, considerato che gli impianti AIA sono responsabili di circa il 20% delle emissioni inquinanti e del 40% delle emissioni climalteranti

Margini di miglioramento individuati (SWD-2020-181)

- **Rendere più omogenei ed ambiziosi i VLE autorizzati**
- Promuovere l'innovazione nell'individuare le BAT di riferimento
- **Imporre l'uso efficiente delle risorse**
- **Promuovere la sostituzione di sostanze pericolose**
- Contrastare le emissioni di gas serra
- Ampliare l'ambito di applicazione a altri settori molto impattanti

Revisione della direttiva IED - stato del negoziato

Dal febbraio 2022 è in corso la discussione sulla proposta di revisione della direttiva IED predisposta dalla Commissione UE

Il 16 marzo 2023 il Consiglio ambiente UE ha approvato una proposta di compromesso (unico voto contrario l'Italia)

A Giugno 2023 si è concluso l'esame delle commissioni del Parlamento UE (piuttosto critico sull'ampliamento del campo di applicazione per gli allevamenti) e a Luglio è previsto il voto.

E' verosimile che il trologo (confronto Commissione-Consiglio-Parlamento) possa concludersi entro i primi mesi dell'anno 2024 e che quindi a fine 2024 saremo chiamati a recepire nell'ordinamento le nuove disposizioni

Revisione della direttiva IED - principali novità

Lo stato del negoziato indica che nuovo testo introdurrà significative novità, tra cui :

Modifica del campo di applicazione delle AIA

Attribuzione di competenze sanitarie alle AIA

Irrigidimento dei criteri per concedere deroghe al rispetto dei BAT-AEL

Maggiore importanza ai valori più bassi delle forchette BAT-AEL

Obbligo di fissare in AIA requisiti prestazionali, ove richiesto dalle BAT-C

Chiarimenti su come considerare depuratori off-site

Criteri uniformi per verifiche di conformità e sanzioni

Organizzazione presso la DG JRC (a Siviglia) di un ufficio (INCITE) per individuare e promuovere l'innovazione tecnologica

Obbligo di adottare sistemi di gestione ambientale sofisticati

Altre novità potrebbero riguardare la compensazione di danni sanitari, la quantificazione delle sanzioni, agevolazioni a impianti innovativi, la gestione dei dati riservati, gli obblighi di pubblicazione

Revisione della direttiva IED - modifiche al campo di applicazione

Si prevede di assoggettare ad AIA nuove categorie di attività quali la produzione di batterie e l'industria mineraria (minerali non energetici e metalliferi).

Per la produzione di idrogeno per elettrolisi il Consiglio UE ha proposto una soglia di rilevanza (ora assente).

Sono inoltre estesi i campi di applicazione per lavorazioni a freddo di metalli e finissaggio tessile.

Per gli allevamenti (che già costituiscono circa un terzo degli impianti ad AIA) è proposto un regime autorizzativo semplificato (simile a quello attualmente applicato in Italia per allevamenti sotto soglia), ma a fronte della imposizione di requisiti tecnici non ancora specificati e di un enorme allargamento del campo di applicazione (per la Commissione UE il numero di allevamenti soggetti dovrebbe decuplicare, secondo il Consiglio UE va quintuplicato)

Aspetti critici dell'ampliamento del campo di applicazione

La Commissione UE presenta l'ampliamento del campo di applicazione per gli allevamenti come un elemento qualificante della nuova IED, con cui abatterà le significative emissioni del settore di NH_3 e CH_4 in aria .

La proposta è critica per vari aspetti:

- 1- al settore (industriale?) non si applicherebbero i principi IPPC (da adattare caso per caso), ma requisiti vincolanti inderogabili demandati alla Commissione. La questione è pertanto affrontata in modo incongruo.
- 2- gli oneri amministrativi introdotti dalla proposta sono molto pesanti, e grossolanamente sottostimati nella valutazione di impatto.
- 3- i benefici ambientali sono stati stimati con assunzioni non condivisibili, ritenendo possibile applicare soluzioni per abbattere le emissioni senza alcuna verifica della loro fattibilità tecnico economica, e anzi in contrasto con le conclusioni del BREF

Revisione della direttiva IED - aspetti sanitari

- * In più punti la proposta della Commissione UE assume a priori che il comparto industriale è responsabile non solo dell'inquinamento generato, ma anche della salubrità dell'ambiente e in generale della salute umana.
- * A riguardo il Consiglio UE è intervenuto sul punto in cui tale approccio è più eclatante (la inversione dell'onere della prova in caso di lamentato danno sanitario), ma non su numerosi altri punti in cui tale concetto traspare (ad es. la gestione degli incidenti).
- * In Italia un cambio di paradigma del genere renderebbe necessaria una profonda modifica dell'assetto di competenze, poiché l'autorità AIA si vedrebbe attribuite responsabilità (sanitarie, ma anche in tema di sicurezza sul lavoro, protezione dal rischio di incidente, qualità dell'ambiente...) su temi per i quali, finora, si limita a prendere atto delle determinazioni delle altre amministrazioni.

Aspetti critici della introduzione di aspetti sanitari nelle AIA

Nell'attuale direttiva gli aspetti sanitari sono esplicitamente considerati solo per valutare la sostanzialità delle modifiche e la frequenza dei controlli.

In Italia sin dal 2005 le autorità sanitarie (e Seveso, e di pianificazione ambientale) sono chiamate ad esprimersi nell'ambito delle decisioni AIA, ma l'AIA non istruisce tali aspetti, che sono disciplinati da diverse norme e in capo a competenze ben distinte, su cui quindi in conferenza di servizi si portano determinazioni da acquisire, non pareri da confrontare.

La proposta pare invece attribuire una specifica competenza in tali materie all'AIA (ad esempio per gestire inconvenienti che non hanno impatti ambientali, ma solo sanitari) ponendo come obiettivo generale non solo un alto livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, ma anche della salute umana.

Al gestore, poi, viene chiesto di farsi carico di accertamenti di competenza pubblica sullo stato di ambiente e salute (ad es. che siano assenti problemi sanitari della popolazione e problemi di qualità ambientale), invece di accertamenti sugli effetti delle sue attività (ad es. quantificando l'aumento del rischio sanitario, o il deterioramento della qualità ambientale, determinato dall'esercizio)

Manca, d'altro canto, l'obbligo di riesame in caso di evoluzione del quadro sanitario

Revisione della direttiva IED - requisiti autorizzativi aggiuntivi

- * I criteri di deroga ai BAT-AEL sono irrigiditi.
- * Si chiede di confrontare i VLE anche con i valori più bassi dei BAT-AEL
- * Si attribuisce ai livelli prestazionali di riferimento non emissivi (BAT-AEPL) un valore analogo a quello dei BAT-AEL . Conseguentemente anche per consumi e efficienza dovranno fissarsi limiti nelle forchette di riferimento, ove individuate.
- * Le specifiche richieste per poter considerare la presenza di depuratori *off-site* potranno rendere necessario un significativo aggravio istruttorio.

Aspetti critici dei nuovi criteri di deroga ai BAT-AEL

- In Italia sin dal 2014 le casistiche in cui è ragionevole concedere deroghe sono individuate in uno specifico allegato (all. XII-bis alla Parte Seconda del DLgs. 152/06)
- La proposta della Commissione ignora gli effetti indiretti (ovvero l'approccio integrato richiesto per i principi IPPC) e le deroghe temporanee necessarie per esigenze di dinamica di spesa (garantire il raggiungimento del punto di pareggio degli investimenti).
- Il testo emendato in Consiglio affronta il tema introducendo correttamente due casistiche non previste dalla norma italiana per deroghe temporanee (applicazione di tecniche emergenti o gravi difficoltà di approvvigionamento), ma per il resto non corregge l'impostazione della Commissione.

Revisione della direttiva IED - migliorie ancora in corso

- * Commissione e Consiglio hanno punti di vista diversi sulla opportunità di pubblicare una sintesi (standardizzata) dell'AIA, ovvero un testo coordinato.
- * Il coordinamento con la disciplina sulle emissioni climaalteranti (che dovrebbe consentire all'AIA di considerare anche tali aspetti nell'identificare le migliori tecniche) è stato rinviato alla revisione della relativa direttiva ETS
- * Riguardo la promozione di politiche di sinergia industriale, la proposta non introduce sostanziali novità, mantenendo però la generica disponibilità prevista nella precedente versione.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Milillo.antoniodomenico@mase.gov.it